



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

( O r d i n a n z a s o s p e n s i v a 1 9 5 / 2 0 0 9 )

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

Sul ricorso numero di registro generale 178 del 2009, proposto da: XXXXXXXXXX In Proprio Nq Cammarata, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Impiduglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Oberdan N.5;

***contro***

Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro tempore; Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore; Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore; Direzione Didattica "Giovanni Paolo II di Salemi", rappresentati e difesi, tutti, per legge, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

Della nota prot. n. 3359/B4 del Dirigente Scolastico della Direzione Didattica "Giovanni Paolo II" di Salemi, conosciuta dalla ricorrente in data 22.01.09 a seguito di istanza di accesso agli atti, nella parte in cui prevede l'assegnazione a XXXXXXXXXX di un insegnante di sostegno per sole 17 ore settimanali, anziché per l'intero orario di frequenza scolastica o, quanto meno per 22 ore settimanali così come ritenuto necessario dagli insegnanti del

minore nel "progetto educativo per l'anno scolastico 2008/09 "; del verbale della riunione degli insegnanti di sostegno della Direzione Didattica "Giovanni Paolo" di Salemi, datato 08.09.08, conosciuto dall'odierna ricorrente in data 22.01.09 a seguito di istanza di accesso agli atti, nella parte in cui prevede l'assegnazione a XXXXXXXXX di un insegnante di sostegno per sole 17 ore settimanali, anziché per l'intero orario di frequenza scolastica o, quanto meno per 22 ore settimanali così come ritenuto necessario dagli insegnanti del minore nel "progetto educativo per l'anno scolastico 2008/09 ";

- Di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali;

#### NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO

Del diritto del piccolo XXXXXXXXX ad essere assistito da un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica o, quanto meno per 22 ore settimanali così come ritenuto necessario dagli insegnanti del minore nel "progetto educativo per l'anno scolastico 2008/09 " ;

#### ED ALTRESÌ' PER LA CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti all'assegnazione, a favore di XXXXXXXXXX, di un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica o, quanto meno, per 22 ore settimanali così come ritenuto necessario dagli insegnanti del minore nel "progetto educativo per l'anno scolastico 2008/09 ..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Direzione Didattica "Giovanni Paolo Ii^ di Salemi";

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12/02/2009 il Referendario dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che sussiste l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che, ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni juris tale da indurre ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso, anche in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale già espresso da questa Sezione (Ord. N° 1416/2008);

ritenuto che, pertanto, va accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso indicato in epigrafe.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente

Giovanni Tulumello, Primo Referendario

Francesca Aprile, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/02/2009

IL SEGRETARIO